

Roma, 01 Marzo 2007

2805/CG/sp

Agli Organi Tecnici Nazionali  
Ai Presidenti C.R.A.  
Ai Presidenti di Sezione

Loro Sedi

**OGGETTO: CONTRIBUTO PER DANNI IN ITINERE.**

Il Comitato Nazionale ha aggiornato le disposizioni precedentemente emanate in merito ai danni in itinere che, pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2007 sono così regolamentate.

La richiesta di contributo può essere presentata soltanto per incidenti stradali occorsi ad associati per raggiungere le sedi di incontri calcistici o di raduni o di attività connessa a compiti d'istituto. Detti contributi potranno essere erogati anche nel caso di arbitri minori di anni 18 che sprovvisti di patente, siano accompagnati da famigliari conviventi di cui al successivo punto 7.

Le singole domande, trasmesse tramite l'Organo competente all'A.I.A., entro 30 giorni dall'incidente, dovranno riportare sulla busta la dicitura "Danni in itinere" ed essere corredate dai seguenti documenti:

1. domanda sottoscritta dall'interessato con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'incidente, la gara diretta o da dirigere nonché una breve descrizione della dinamica dei fatti accaduti (all. A);
2. fotocopia della designazione o della convocazione al raduno sottoscritta dall'Organo competente;
3. fotografie attestanti i danni chiaramente individuabili subiti dal veicolo e che evidenzino il numero di targa dello stesso;
4. fotocopia completa del libretto di circolazione;
5. preventivo **esclusivamente** rilasciato da officine autorizzate o della casa costruttrice del veicolo o valutazione effettuata con mercuriali specialistici nel caso il veicolo sia da considerare rottame o non sia economico provvedere alla riparazione;
6. fotocopia dell'eventuale accertamento dell'incidente eseguito dalle Forze dell'Ordine in assenza del quale dovrà essere constatato, entro 48 ore dall'evento, dal Presidente della Sezione di appartenenza dell'associato. Ove il veicolo si trovi in località diversa da quella di giurisdizione della Sezione, il Presidente chiederà l'accertamento da parte del Presidente della Sezione consorella nella cui giurisdizione territoriale si trova il veicolo. In ogni caso, il Presidente di sezione compilerà verbale di constatazione secondo lo schema (all..B);

7. copia dello stato di famiglia quando la proprietà del veicolo sia del genitore o del coniuge o fratello convivente nello stesso nucleo familiare o autocertificazione quando il veicolo appartenga l'auto a S.r.l. o S.p.a. di cui il collega sia socio o dipendente;
8. Modulo blu per incidente con autoveicolo identificato.

Non sono previsti contributi nei seguenti casi:

- danni siano risarcibili da assicurazione (propria o del terzo responsabile);
- veicolo danneggiato per atti vandalici da parte di sostenitori delle squadre poiché, in tal caso si applicano le disposizioni di cui alla circolare congiunta A.I.A. - L.N.D. del 25 febbraio 1993 prot. EG/SL.

Il Comitato Nazionale potrà valutare insindacabilmente, con apposita delibera, la concessione del contributo in casi non previsti dalla vigente normativa.

Si rammenta infine la natura esclusiva di “contributo volontario” di dette erogazioni, che saranno corrisposte proporzionalmente ai danni subiti, atteso che il totale dei contributi erogandi nella stagione non potrà mai superare la relativa voce di bilancio.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Cesare Gussoni